REGOLAMENTO (CE) N. 2677/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2699/93 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [2] è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ;

considerando che in seguito all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria [3], firmato il 26 ottobre 1994, gli allegati VIII a, IX b e X b dell'accordo europeo sono stati modificati con efficacia a partire dal 1° novembre 1994 ; che è pertanto necessario modificare la parte A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 3549/93 [5], e prevedere disposizioni transitorie per le importazioni dei prodotti interessati da tali modifiche ;

considerando che i titoli di importazione per i quantitativi disponibili per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 sono già stati rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 2699/93 ; che, per garantire una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi coperti dai titoli rilasciati, importati a partire dal 1° novembre 1994, beneficino dell'aumento al 60 % della riduzione del tasso del prelievo, è opportuno prevedere il rimborso degli importi versati in eccesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 è modificato come segue :

1) all'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase :

« Tuttavia, i quantitativi indicati nell'allegato I per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 relativamente ai gruppi 4 e 7 sono ripartiti in parti uguali tra i due trimestri di tale periodo. » ;

2) la parte A dell'allegato I è sostituita dalla parte A dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i prodotti dei gruppi 1 e 2 indicati nell'allegato I, importati a partire dal 1° novembre 1994 in base ai titoli di importazione rilasciati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2699/93, con un tasso di prelievo ridotto del 50 %, agli operatori interessati vengono restituiti gli importi pagati in eccesso.

Articolo 3

I quantitativi distribuiti per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, nonché i quantitativi disponibili per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.
(5) GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

« A. **Prodotti originari della Repubblica ungherese**

1. Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995		Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
1	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	850	910		970
2	ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	850	910		970
3	0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)	15 000	16 100		17 300
4	0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	14 000	Vecchia ripartizione 15 000	Nuova ripartizione dal 1° gennaio al 30 giugno 1995	
5	0207 39 21 0207 41 41	4 400	4 700	4 : 20220 (15 382,8)	21 340
6	0207 39 23 0207 41 51	5 050	5 450		
7	0207 39 11 0207 41 10	4 000	4 300	7 700 5 550	8 400
8	0207 39 41 0207 42 41	1 800	1 900		2 050
9	0207 39 31 0207 42 10	1 800	1 900		2 050
10	ex 0407 00	1 250	1 350		1 450
11	0408 91 10	250	270		290

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca. »

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Stato	Numero del gruppo	Quantitativi accordati	Quantitativi disponibili
		dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994	dal 1° gennaio al 31 marzo 1995
Ungheria	1	318,50	136,50
	2	227,50	227,50
	4	506,13	} 4 : 7 691,40
	5	702,56	
	6	759,25	
	7	1 075,00	2 775,00
	8	307,81	838,44
	9	475,00	475,00
	10	0,00	1 012,50
	11	0,00	202,50
Polonia	12	420,00	180,00
	14	0,00	2 437,50
	15	0,00	3 412,50
	16	100,00	875,00
	17	0,00	1 050,00
	18	0,00	150,00
Repubblica ceca	19	70,00	30,00
	21	288,44	770,31
	22	0,00	667,50
	23	0,00	1 545,00
	24	0,00	144,00
	25	316,00	2 798,38
	26	0,00	187,50
	27	0,00	1 380,00
Reppublica slovacca	28	0,00	127,50
	30	0,00	986,00
	31	0,00	433,50
	32	0,00	544,00
	33	0,00	357,00
	34	0,00	1 929,50
	35	0,00	110,50
	36	0,00	773,50